

## VERBALE DI ACCORDO

per il ricorso al Fondo di integrazione salariale ai sensi dell'art. 19 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modifiche dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34

Oggi, 22 maggio 2020

Tra

**Bose S.r.l. con socio unico**, con sede legale in Milano (MI), Via Spadolini n. 5, Partita Iva 00976741009 in persona di Sheila Colette Burke in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (la “**Società**” o “**Bose**”)

e

**FILCAMS-CGIL**, in persona del Sig. Andrea Montagni

e

**FISASCAT-CISL**, in persona del Sig. Salvo Carofratello

e

**UILTuCS-UIL**, in persona del Sig. Antonio Vargiu (complessivamente, le “**OO.SS**” e congiuntamente alla Società, le “**Parti**”)

Premesso che:

- A. a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti norme di contenimento del contagio emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Società ha disposto temporaneamente la sospensione dell'attività di vendita e di supporto alla vendita;
- B. anche successivamente alla cessazione degli effetti delle misure restrittive previste dai DPCM del 22 marzo 2020 e del 10 aprile 2020, la Società ha registrato e prevede di registrare ancora nei prossimi mesi una temporanea contrazione delle attività, in considerazione dell'inevitabile temporaneo protrarsi degli effetti della emergenza epidemiologica;
- C. in data 20 maggio 2020 la Società ha, pertanto, inviato alle OO.SS. comunicazione di richiesta di accesso al trattamento di fondo di integrazione salariale (“**FIS**”) ai sensi dell'art. 19 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modifiche dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, per 16 dipendenti (su un totale di 37 dipendenti), con decorrenza dal 1° aprile 2020 per un periodo massimo di nove settimane;
- D. le Parti hanno, dunque, esaminato le cause connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che determinano la necessità per la Società di ricorrere al FIS.

Tutto ciò premesso:

- 1) le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di concessione del trattamento di FIS ai sensi dell'art. 19 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modifiche dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, per un massimo di n. 16 dipendenti occupati presso le seguenti unità locali:
  - Milano, Via Spadolini n. 5;
  - Milano, Via San Pietro all'Orto n. 7;
  - Serravalle Scrivia, Viale della Moda, 1/Unit 24 c/o Serravalle Designer Outlet;

- Castel Romano, Via Del Ponte di Piscina Cupa n. 64 c/o Shopping Village Castel Romano.
- 2) il trattamento di FIS sarà richiesto con decorrenza dal 1° aprile 2020, per una durata massima di nove settimane fruibili entro il 31 agosto 2020.
  - 3) le Parti concordano la sospensione o riduzione fino a zero ore per i suddetti dipendenti.
  - 4) si conviene, altresì, che durante il periodo di FIS, in caso di specifiche esigenze aziendali, la Società avrà facoltà di richiamare in servizio uno o più lavoratori sospesi, con preavviso non inferiore a 24 ore, anche in considerazione di eventuali futuri provvedimenti che dovessero essere emanati dalle autorità competenti a modifica delle attuali misure restrittive;
  - 5) il trattamento di integrazione salariale spettante ai dipendenti sospesi o il cui orario di lavoro sia ridotto verrà anticipato dalla Società e successivamente recuperato mediante conguaglio su UNIAMENS;
  - 6) con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale è stata correttamente esperita, anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera A) della Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società



Le OO.SS.

